



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. **06/64760274** – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N.193_GIUS_2019

Roma, 8 luglio 2019

Al Sottosegretario con delega al Personale On. Vittorio Ferraresi

SEDE

e pc a tutte le OO.SS Nazionali

Loro Sedi Roma

Oggetto: contributo relativo al FUA anno 2018 e successivi.



Proposta relativa al FUA 2018 e successivi.

Come già anticipato in tutti gli incontri sulla materia PRECEDENTI la FLP osserva che la trattativa relativa al FUA deve essere effettuata all'inizio di ogni anno di riferimento e non, come sempre accade nel nostro Ministero, a consuntivo e addirittura in ritardo di uno o più anni, come accaduto per il FUA 2013/2014, 2015/16 e 2017/18.

Nel dettaglio si precisa quanto segue:

Considerato che la somma disponibile per il pagamento del FUA, a partire dall'anno 2010, per effetto del nuovo CCI Giustizia, è stata ridotta di circa due terzi rispetto a quella originaria.

I

In considerazione degli incrementi previsti si ritiene che le somme assegnate siano ancora insufficienti anche per il corrente anno in discussione (2018). Per detti motivi questa O.S. prospetta alcune possibili soluzioni al fine di reintegrare le somme perdute dal personale giudiziario e rendere più equo il FUA alla quantità e qualità del lavoro svolto dai lavoratori del Ministero della Giustizia.

Occorre ricordare che il FUA a “bocce ferme” non ha la possibilità di effettuare gli ulteriori step per le progressioni cosiddetta (economiche) per il rimanente personale e quindi, di fatto, si provocherebbe disparità di trattamento tra i lavoratori creando ancora una volta figli e figliastri. Pertanto l'esposizione che seguirà riguarderà il rafforzamento e rimpinguamento del FUA per completare per equità detto “l'iter iniziato”, ma soprattutto per realizzare i passaggi giuridici ed economici per tutti come previsto dall'art.10 comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009. Inoltre dette risorse possono essere utili anche per raddoppiare le indennità già in essere (art. dal 31 al 41) come per esempio quella di assistenza all'udienza, e con la creazione anche di nuove indennità che verranno più avanti specificate. Alcune delle quali per equiparare di fatto i salari accessori di alcuni dipartimenti agli altri (dap-dog).

Preliminarmente si osserva come la digitalizzazione del PCT abbia garantito un risparmio di circa 64milioni di euro e per effetto L'art. 27 “Premio di efficienza” del D.Lgs 150/09 prevede che “una quota fino al 30% sui risparmi dei costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amm.ni è destinata, in misura fino a due terzi a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme destinate per la contrattazione stessa”, quindi circa 41milioni di euro e pertanto la somma così calcolata si chiede di incamerarla farla confluire nel FUA, ciò darebbe una disponibilità effettiva di oltre 1000 euro a favore di ogni singolo lavoratore e

potrebbe consentire ai sensi dell'art. 10 co 4° e 6° ccnl 2006/2009 un passaggio giuridico ed economico per tutti.

Inoltre le somme relative ai risparmi di gestione potrebbero essere quelle provenienti per effetto del D.Lgs n. 155/12 che ha previsto la “Nuova riorganizzazione degli uffici giudiziari” effettuata nell’anno 2015, con la soppressione di tribunali ordinari e le sezioni distaccate e le procure della Repubblica, nonché il D.Lgs n. 156/12 concernente la “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie-Uffici del Giudice di Pace, con il quale sono stati soppressi sedi di tale organo.

Pertanto si chiede di conoscere i risparmi di spesa complessivamente ottenuti dalla riforma in parola, dalla entrata in vigore del PCT ad oggi con particolare riferimento all’anno 2018.

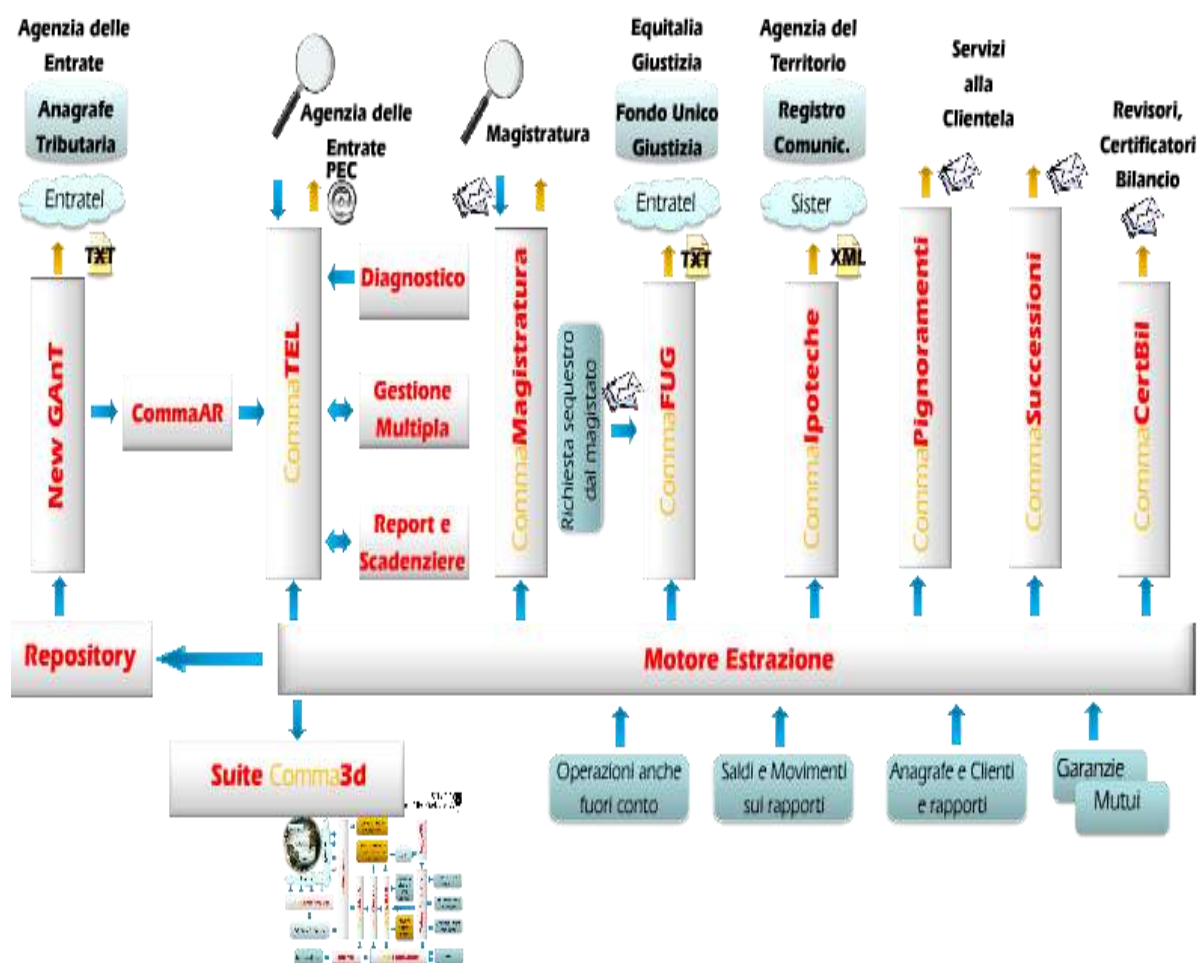
Così come anticipato dalla nota del EX Capo di Gabinetto Cesqui in risposta alle richieste di pagamento da parte dei lavoratori sulla materia in parola predisposta dalla FLP. (nota allegata)

Prima soluzione di incremento.

L'art. 1 della legge 244/2007 al comma 373 prevede: “*le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372 (Allegato A), determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza*

carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria".

Quadro sinottico



Poiché solo l'Amministrazione è in grado di conoscere l'ammontare delle entrate così come sopra indicate, si chiede che la stessa provveda a quantificare il relativo 20% e far confluire tale somma nello stanziamento FUA, per gli anni 2018 e seguenti.

Pertanto, si chiede ai fini della determinazione anche di sapere quanti distretti di Corte di Appello abbiamo aderito ad oggi alla convenzione in parola.

Seconda soluzione di incremento.

Come è ben noto nello svolgimento dei loro servizi il personale di cancelleria provvede alla riscossione dei diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 T.U. spese di giustizia, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ed in particolare dalle tabelle di cui agli allegati n. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto): si tratta di un versamento aggiuntivo ai costi della copia che va allo Stato e che va versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata in cancelleria. L'ammontare della somma incamerata dall'erario è, pertanto, direttamente proporzionale alla quantità di lavoro svolto dal personale.

Si potrebbe prevedere che una parte di tale somma venga utilizzata per incrementare il FUA del 2018 e seguenti a sostegno delle indennità presenti e quelle in seguito prospettate.

(APP DI I TUNES PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI DIRITTI DI COPIA)



Pratiche	Tizio c/ Caio	Agg. Spesa
Appello	€ 8.00	
Marca da Bollo	€ 24.82	
Richiesta copie	€ 55.50	
Appello	€ 15.00	
Civile Appello		
Postali		
Spese Varie		

Terza soluzione di incremento

Il Decreto Legge 06.07.2011 n° 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – manovra 2011) ha aumentato il contributo unificato per il processo civile e amministrativo. Ha, altresì, previsto la destinazione delle somme derivanti da detto aumento. Infatti nell'ultimo paragrafo del comma 11 dell'art. 37 si legge: ***“Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari”.***

Questa O.S. chiede, pertanto, l'applicazione della predetta norma di legge al fine di integrare le somme destinate al FUA, che è l'unica voce che serve ad incentivare gli ausiliari della giurisdizione e tutti i ruoli tecnici. Si chiede quindi di rimpinguare il FUA anche delle maggiori entrate previste dell'ultimo aumento del contributo unificato di cui si allega tabella del Gennaio 2013 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

TABELLA N:1

7(Aggiornato al 1° gennaio 2013)

Processi di valore fino ad euro 1.100: **euro 37,00.**

Processi di valore superiore ad euro 1.100 e fino ad euro 5.200: **euro 85,00.**

Processi di valore superiore ad euro 5.200 e fino ad euro 26.000: **euro 206,00.**

Processi di valore superiore ad euro 26.000 e fino ad euro 52.000: **euro 450,00.**

Processi di valore superiore ad euro 52.000 e fino ad euro 260.000: **euro 660,00.**

Processi di valore superiore ad euro 260.000 e fino ad euro 520.000: **euro 1.056,00.**

Processi di valore superiore ad euro 520.000: **euro 1.466,00.**

Processi di valore indeterminabile (giudice di pace): **euro 206,00.**

Processi di valore indeterminabile (altri giudici): **euro 450,00.**

Se manca la dichiarazione di valore del processo: **euro 1.466,00.**

55 55% 10:16

download1972393133.pdf

(In vigore dal 31 luglio 2010 per ciascun grado del giudizio)

1- CAUSE CON VALORE DETERMINATO:			
SCALONE	FINO AL 31.12.2009	FINO AL 30.07.2010	IMPORTO
a) di valore fino a Euro 1.100,00	Esente	€ 30,00	€ 33,00
b) di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00	62,00	€ 70,00	€ 77,00
c) di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00	155,00	€ 170,00	€ 187,00
d) di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00	310,00	€ 340,00	€ 374,00
e) di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00	414,00	€ 500,00	€ 550,00
f) di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00	672,00	€ 600,00	€ 880,00
g) di valore superiore a Euro 520.000,00	930,00	€ 1.110,00	€ 1.221,00

INOLTRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA UN IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00

Tabella N.2

Pertanto riepilogando:

Le differenze tra le due tabelle identificano la differenza tra le precedenti tariffe del Contributo Unificato (seconda Tabella) e le tariffe aggiornate al 2013 (prima tabella), si deduce pertanto la terza tabella che identifica le differenze da assegnare al FUA 2017 e seguenti prendendo per esempio quelle relative agli importi da applicare in base al valore del processo.

Terza Tabella con relative differenze da inserire nel FUA 2017 per quanto attiene:



<u>Importi da applicare in base al valore del Processo:</u>			
Scaglione	Importo	Importo	Differenza
	vigente	precedente	
<u>per FUA 2017</u>			
<u>Processi con valore: 1° grado</u>			
Fino a 1100 euro	43	33	10 euro
Da 1.100 a 5200	98	77	21 euro
Da 5200 a 26.000	237	187	50 euro
Da 26.000 a 52.000	518	374	144 euro
Da 52.000 a 260.000	759	550	209 euro
Da 260.000 a 520.000	1.214	880	334 euro
Superiore a 520.000	1.686	1.221	465 euro

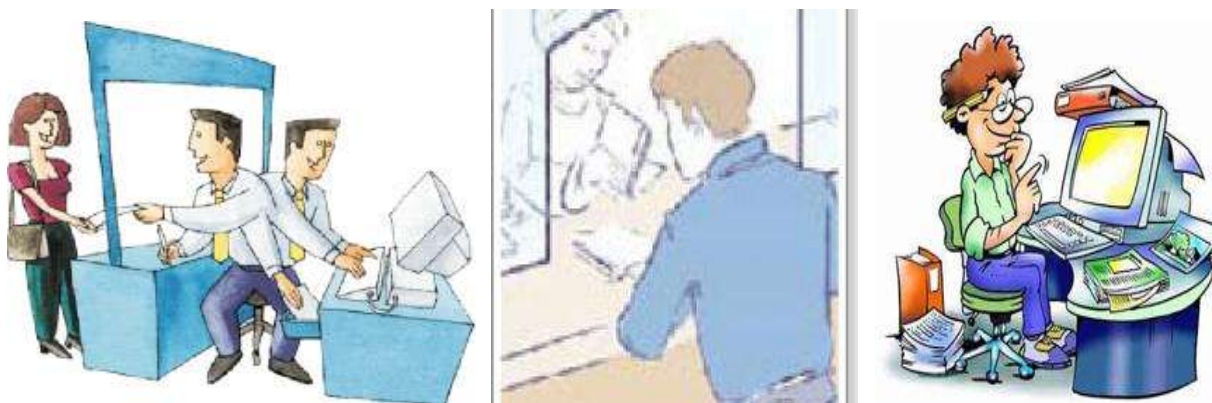
Giova ricordare che il personale giudiziario, partner necessario per il funzionamento del pianeta giustizia, ha sopportato negli anni tutte le riforme della giustizia che i vari Governi hanno adottato a “costo zero” anche se, di norma, hanno sempre comportato un aggravio di lavoro. Ciononostante la riduzione del numero complessivo dei lavoratori è stato cospicuo infatti sono passati da 52mila del 1998 agli attuali 33mila circa presenti negli uffici giudiziari.

Senza poi contare che malgrado i “nuovi ingressi” per l’anno corrente sono previste oltre un migliaio di ulteriori pensionamenti che di fatto annullano i nuovi ingressi.

Ogni lavoratore è costretto, quindi, a svolgere compiti maggiori di quelli previsti al momento dell’assunzione che sta comportando, con l’aumento dell’età media (58 anni), possibili situazioni di stress da lavoro correlato con le conseguenze facilmente intuibili.

Per questa cronica situazione va riconosciuta una nuova indennità. QUINDI, per quanto sopra espresso avendo individuato le nuove risorse per incrementare il FUA la FLP propone:

le maggiori risorse come sopra individuate per quote, oltre ad integrare le somme destinate al pagamento del FUA, potrebbero essere utilizzate **per la reintroduzione della c.d. indennità di disagio/sportello, atteso che il personale di cancelleria e segreteria continua a subire, nonostante l’istituzione degli URP (ma quanti funzionano?), lo stress del contatto con il pubblico. Detta indennità, che potrebbe ammontare ad €. 5,00 nette per ogni giornata lavorativa non sarebbe cumulabile con altre indennità usufruite al di fuori di quella di videoterminale nella stessa giornata di lavoro.**



L'indennità è riconosciuta per il disagio correlato al lavoro svolto in maniera esclusiva e continua, poiché tutti i lavoratori, nell'espletamento della loro attività giornaliera, sono in diretto contatto con l'utenza svolgendo quindi attività di front office e back office.

Si precisa che detta indennità è cumulabile solo con l'indennità di videoterminale (illustrata di seguito) e da nessun'altra indennità usufruita nella stessa giornata. Naturalmente il criterio che dovrà essere adottato per la remunerazione di detta indennità sarà inevitabilmente quello legato alla effettiva prestazione di servizio.

- 1. Per quanto attiene la descrizione dell'indennità di video terminale la stessa può essere riconosciuta come indennità di rischio (eventualmente da definire anche modificando il nostro CCI) così come stabilito dall'articolo 37 del CCNL del 14/9/2000 attività rientrante tra quelle che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale; "indennità per videoterminale", pur presente nell'ordinamento pubblico prima della privatizzazione.**

Tutto ciò in considerazione del fatto che dette mansioni non erano specificate nel profilo professionale di primo ingresso ma integrate successivamente e quindi non valutate e

remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto nei vari profili

Occorre inoltre ricordare che laddove un dipendente svolga almeno 20 ore di lavoro alla settimana al computer, assume la qualifica di videoterminalista, ed ha diritto ad una serie di tutele speciali. Le 20 ore di lavoro non devono essere svolte necessariamente utilizzando un pc desktop (il classico “computer da scrivania”), ma possono essere svolte anche utilizzando un notebook, un tablet, un registratore di cassa con schermo, insomma, qualsiasi strumentazione dotata di un monitor video. in questa veste i lavoratori hanno diritto a :

- **1 Sorveglianza sanitaria**
- **2 Pause obbligatorie**
- **3 Postazione di lavoro**
- **4 Ambiente di lavoro**
- **5 Illuminazione**
- **6 Sedia**
- **7 Piano di lavoro**
- **8 Computer**
- **9 Formazione sulla sicurezza e sulla salute**

Per ognuno di questi diritti occorre approfondire la tematica e costituire un tavolo monotematico che metta una volta per sempre un punto fermo su quali sono i Diritti dei lavoratori operanti in queste condizioni.

Quanto esposto per assimilabile indennità (meccanografica) è anche sostenuto dalla sentenza del Tar Lazio che con la sentenza della prima sezione Quater N. 29465/2010 REG.SEN.N. 00360/2010 REG.RIC. condanna il Ministero della Giustizia

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima quater definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto così dispone: - dichiara il diritto dei ricorrenti: _____ al pagamento dell’indennità meccanografica con conseguente condanna dell’Amministrazione alla erogazione della stessa se spettante in base alle schede di rilevazione per il periodo dal 4 gennaio 2005 al 4 gennaio 2010, maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, solo qualora li superi alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i.; - per il resto respinge il ricorso. - **Condanna l’Amministrazione della Giustizia –Dap al pagamento a favore dei ricorrenti di Euro 5000,00 per spese di giudizio ed onorari. Ordina che la**

presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Pio Guerrieri, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

1) Occorre anche prevedere di finanziare, sempre con le maggiori somme, anche per il DOG le indennità già in essere presso gli altri dipartimenti RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione, indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i Magistrati e nel DAP, le posizioni organizzative - comprendente tutte le figure professionali - indennità di direzione e le nuove indennità: indennità per i consegnatari economi, l'allargamento all'istituto del cosiddetto maneggio valori (per tutte le figure professionali che concorrono nell'attività) riducendo i limiti del budget da raggiungere per il riconoscimento di detta indennità e adeguarlo a quello del DAP.

Bisogna inoltre istituire nuove indennità per le qualifiche tecniche come per esempio statistici, contabili, informatici, linguistici, bibliotecari ecc.... anche in vista della possibile re-internalizzazione di alcuni servizi, anche osservando quanto previsto dall'articolo 113 della legge N.50 del 18 aprile 2016 per il pagamento del famoso 2% spettante ai colleghi del DGSIA e dei CISIA che si occupano di attività particolari come per esempio quello dei cablaggi.

Relativamente alla indennità di maneggio valori si chiede che la stessa sia interpretata nel senso più ampio e che quindi coinvolga tutto il personale addetto all'attività senza nessuna limitazione.

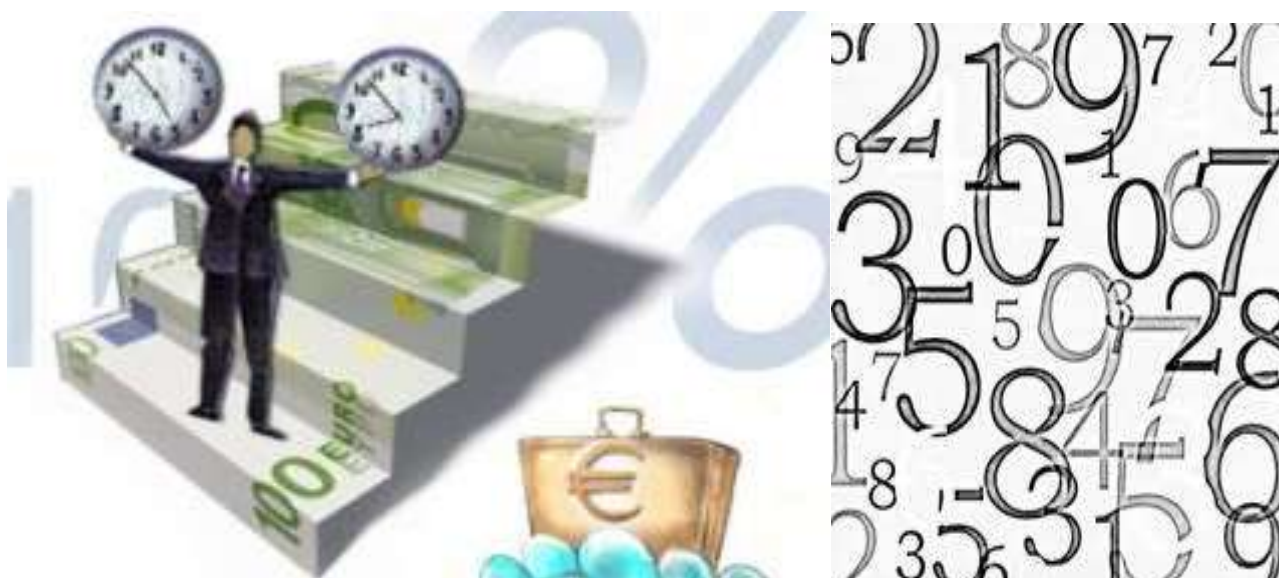
2) In ordine alla indennità già in essere (dall'art 34 al 41), turnazione, reperibilità, guida automezzi speciali ecc...) si chiede un incremento del doppio visto

l'incremento del FUA 2018 rispetto al 2017 e ai circa 64 milioni di euro, come sopra individuato o in subordine un aumento fino alla capienza delle somme recuperate.

In particolare, relativamente a quanto previsto dall'art. 38 del FUA precedente, va valutata la parte eccedente le sei ore e, quindi, si chiede anche per questo articolo quanto richiesto per gli articoli precedenti e precisamente un incremento agli euro 14,30 e che la prima fascia di 7,70 valga a partire dall'apertura dell'udienza e non come invece risulta dopo la seconda ora.

3) Chiediamo, inoltre, l'individuazione di altre indennità da considerare congiuntamente ad un ulteriore approfondimento sulla tematica con l'Amministrazione.

La FLP, chiede e reclama che il capitolo relativo allo straordinario venga alimentato rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 del CCNL economico 2000-2001"..... con decorrenza dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro,....." o con risorse derivanti da altre disposizioni di legge e non trattato tramite l'istituto del FUA in quanto lo straordinario è una esigenza primaria dell'Amministrazione. In tal senso si chiede che le somme recuperate vengano destinate per le altre finalità del FUA sopra descritte. Inoltre si chiede che il pagamento dello straordinario venga effettuato con cadenza mensile o al massimo bimestrale.



Infine, vanno trovate altre risorse necessarie al pagamento totale dello straordinario per evitare i contenziosi tra i lavoratori e l'Amministrazione per la mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto che si ricorda che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”.

Pertanto, relativamente alla problematica dello straordinario sollecitiamo l'Amministrazione ad inizio anno a convocare le parti e quindi mettere le risorse occorrenti nell'apposito capitolo di spesa e a non modificare poi nel corso dell'anno gli stanziamenti e contestualmente diramare la circolare esplicativa con le reali disponibilità economiche ufficio per ufficio.

In ordine all'accantonamento delle risorse FUA 2018 e precedenti, per mettere in esecuzione quanto previsto dal CCI del 29 luglio 2010 e precisamente il passaggio di circa 270 unità ex ausiliari A1 nell'area seconda, si chiede ancora una volta di sapere che fine hanno fatto questi fondi e perché ancora non si è provveduto a fare quanto disposto dal CCI del luglio 2010.



La FLP continua a sostenere quanto espresso fin dalla contrattazione relativa al FUA 2010: che tutti i circa 3mila ex A1 devono transitare nella seconda area.

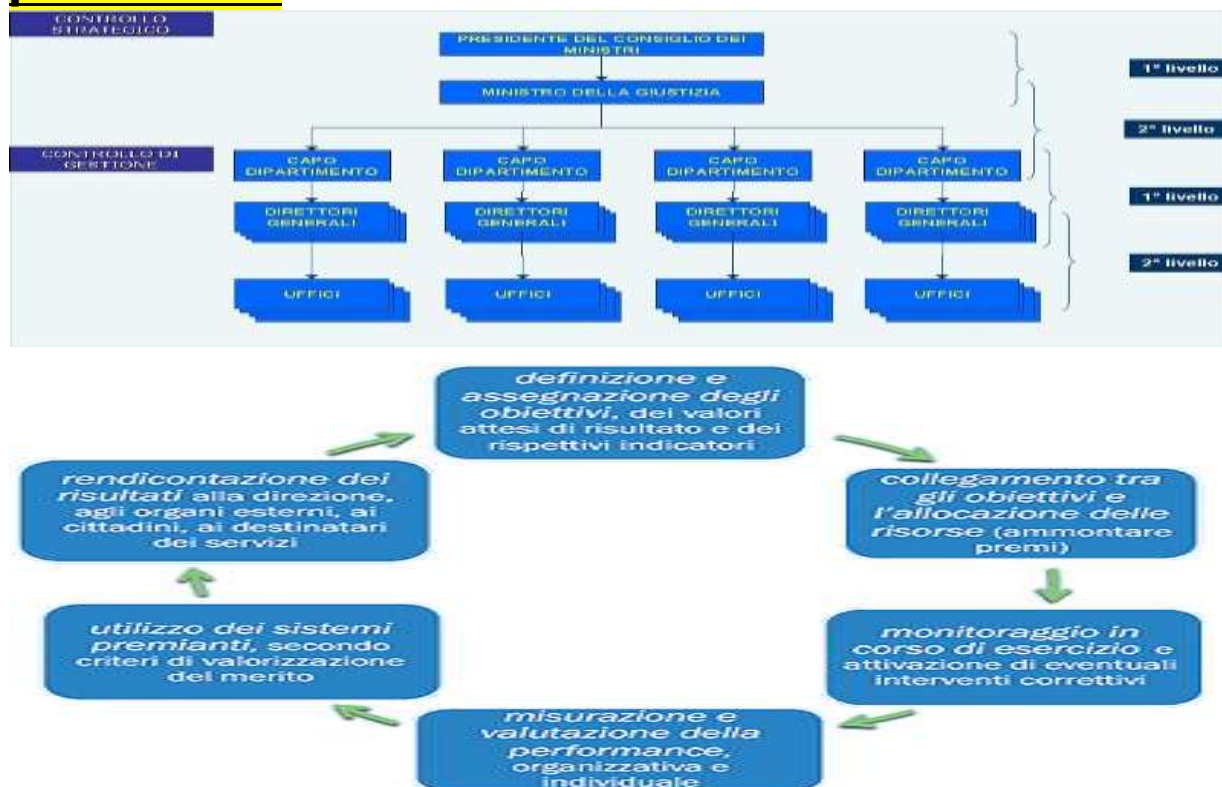
Eventuali nuove ingressi nell'Amministrazione devono avvenire a partire dalla qualifica iniziale d'area.

Per i restanti dipartimenti: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento Giustizia Minorile e Archivi Notarili si ribadisce la stessa richiesta fatta per il DOG relativa alla introduzione della indennità di sportello in base alle proprie specificità e, precisamente, attraverso le risorse nuove sopra individuate o con provvedimenti di legge, tenendo conto che le risorse nuove relative all'accordo con Equitalia possono essere utilizzate per legge solamente per il DOG, per ripagare il personale per lo spirito di abnegazione e sacrificio sempre dimostrato al dicastero della Giustizia.

Una confluenza fra tutte le OO.SS. e l'Amministrazione a favore della proposta formulata dai lavoratori per il tramite della FLP riequilibrerebbe in parte il gap esistente con i lavoratori delle altre amministrazioni, ridando dignità e stima ai lavoratori tutti.

Per quanto attiene le risorse destinate alla contrattazione decentrata, la FLP ritiene che dette somme possono essere

destinate in subordine a quelle già individuate nelle pagine precedenti a remunerare un progetto nazionale cosiddetto “del recupero crediti” che meglio esporremo successivamente anche perché ad oggi non sono stati individuati nella nostra amministrazione i criteri di misurazione e valutazione della performance.



Quindi a parere della FLP al Ministero della Giustizia la performance non è attuabile e va sospesa considerata l'atipicità lavorativa a cui è chiamato l'Ausiliario della Giurisdizione, oltre all'esiguo numero di dipendenti rispetto alla pianta organica prevista, all'enorme carico di lavoro e all'attuazione della legge 155 relativa alla nuova configurazione della geografia giudiziaria che ha portato un grandissimo ulteriore carico di lavoro pro capite negli uffici giudiziari, e anche in prospettiva dell'annunciata apertura degli Uffici di Prossimità dichiarata dal Guardasigilli Bonafede, con gli Uffici Giudiziari già in grave sofferenza, senza invece aver portato un numero adeguato di lavoratori rispetto al

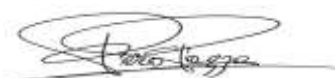
nuovo carico di lavoro (malgrado gli insufficienti nuovi ingressi) e considerato che tutto ciò viene sopperito con l'abnegazione, la dedizione e lo spirito di sacrificio di tutti i lavoratori.



In buona sostanza questa proposta della FLP potrebbe diventare il volano per recuperare “NUOVE” risorse messe a disposizione della contrattazione che oltre alla istituzione di nuove indennità potrebbero essere anche destinate a creare un fondo per quei lavoratori che si sono ulteriormente distinti nell'espletamento delle attività attinenti all'anno 2018. In questo contesto un particolare riconoscimento deve essere quantizzato e remunerato a tutti i lavoratori giudiziari di Bari che si sono trovati in situazioni di reale disagio nel corso dell'anno 2018 riconoscendo loro l'indennità di DISAGIO.

In conclusione la FLP ritiene che questa proposta possa essere il preludio di quel tanto auspicato cambio di rotta, dove nella Giustizia FINALMENTE s' incomincia a investire sugli Ausiliari della giurisdizione a partire al FUA 2018 e proseguire per gli anni successivi 2019 e seguenti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
Piero Piazza



Si allega alla presente:



**Allegato A articolo 1 delle legge n. 244 del 2007;
Allegato B stralcio convenzione Ministero/Equitalia.**

Allegato A

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 368 a 373 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. disposizioni di cui ai commi 363 e 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della Giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 e' determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della Giustizia un'adequata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Allegato B

Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

23 settembre 2010

Convenzione tra Ministero Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormanni e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri;

e

Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10. P. IVA 09982061005, rappresentata dall'amministratore delegato Carlo Lassandro, nato a Roma il 15 marzo 1951, domiciliato per la carica in Via Andrea Millevoi n. 10;

Premesso che:

- **il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;**

- **ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:**

1. **acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo**

205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;

2. **iscrizione a ruolo del credito;**

- **il comma 369 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;**



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

- ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria;
- in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 1. "Ministero": il Ministero della Giustizia;
 2. "società": la società Equitalia Giustizia S.p.A.;
 3. "parti" : i soggetti contraenti la presente convenzione;
 4. "ufficio": la struttura amministrativa dell'ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 5. "istituto": l'istituto penitenziario competente;
6. "Testo Unico": il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
7. "registro SIAMM" : il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG.

OMISSIS

Per il Ministero della Giustizia

Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia Italo Ormanni

Il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Luigi Birritteri

Per Equitalia Giustizia S.p.A. L'Amministratore Delegato Carlo Lassandro

Reg alla Corte dei Conti il 14 marzo 2011 Reg. n. 6 foglio n.280.

